

ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 52 DEL CCNL 1998 - 2001

Il giorno 25 luglio 2006 presso l'Istituto nazionale di statistica, ha avuto luogo l'incontro, a tavoli separati, tra la delegazione pubblica, rappresentata come di seguito indicata

I'ISTAT *Mario Colonna*

Flora Santoro
e le delegazioni sindacali per la contrattazione decentrata rappresentate come di seguito indicate

FLC-CGIL *Gianpiero Melone*

CISL FIR *Roberto Alessi*

UIL PA UR *Mauro Maffioletti Alfano*

USI RdB Ricerca

ANPRI *Carlo Mantovani*

Per la sottoscrizione del seguente accordo:

tenuto conto dell'esigenza di ridefinire i criteri per l'attuazione della mobilità tra profili a parità di livello, previste dall'art.52 del CCNL ricerca 1998 - 2001, anche in relazione alle disposizioni contenute nel nuovo CCNL di comparto 2002 -2005, si concorda quanto segue:

- il personale che ritiene di aver maturato i requisiti prescritti dall'art.52 CCNL 1998 - 2001 entro il 31 dicembre di ciascun anno può presentare domanda di partecipazione alle selezioni per la progressione economica o di livello ai sensi degli artt. 53 e 54 del citato CCNL i cui effetti giuridici ed economici, come disposto dall'art.8, comma 6, del nuovo CCNL 2002 - 2005, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- il personale interessato dovrà presentare la domanda di mobilità di profilo entro e non oltre il termine di presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni ex art 53 o 54 citati;
- solo per l'anno 2006, tenuto conto di quanto disposto dal presente accordo e dal nuovo CCNL 2002 - 2005, il personale interessato che ritiene di avere i requisiti per la mobilità tra profili al 31.12.2005 potrà presentare domanda entro il 30 settembre 2006. Restano confermate le domande eventualmente già presentate da parte del personale;
- ai fini del suddetto inquadramento, si prescinde dallo specifico titolo di studio posseduto, qualora il dipendente appartenga ad un profilo per il quale è previsto un titolo di studio equivalente a quello richiesto per il profilo di destinazione.

Fermo restando quanto disposto ai capoversi n. 2, 3 e 4 del comunicato n. 2 del 18.1.2006, l'amministrazione disporrà l'annullamento della procedura già in atto e di tutti gli atti conseguenti (in particolare deliberazioni n. 1401/05/PER del 27.12.2005 e n. 3155/06/PER del 31.5.2006) e disporrà l'avvio di una nuova procedura entro il termine di presentazione delle domande di cui sopra.